

Art. 24

Servizi educativi in contesto domiciliare

1. Al fine di assicurare risposte flessibili e differenziate e valorizzare le capacità autoorganizzative delle famiglie, i comuni possono promuovere soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo, per l'accoglienza dei bambini quali i servizi sperimentali denominati mamma accogliente ed educatore familiare.
2. La mamma accogliente è un servizio effettuato da una mamma che accoglie presso la propria abitazione fino ad un massimo di tre bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni. Qualora non sia in possesso di un titolo di studio adeguato a condurre tale attività è obbligatoria la frequenza di un percorso di sensibilizzazione e formazione di almeno quaranta ore preordinato alla conduzione dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 28.
3. L'educatore familiare è un operatore, con titolo specifico, con esperienza lavorativa pregressa o tirocinio presso servizi educativi, che accudisce fino ad un massimo di tre bambini da tre mesi fino a tre anni. Il servizio può essere attivato presso il domicilio dell'educatore o utilizzando ambienti messi a disposizione dalle famiglie dei bambini ospitati, enti pubblici, istituzioni religiose.
4. Questi servizi hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi nido. L'ambiente deve essere, comunque, accogliente, attrezzato per il gioco e la vita di relazione della prima infanzia, e garantire requisiti e dimensione adeguati. Il comune attesta l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione e la corretta conduzione del servizio.
5. Per ogni bambino è riconosciuto alla mamma che accoglie e all'educatore familiare un compenso economico definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette dei nidi d'infanzia.
6. Le famiglie devono stabilire regolari rapporti di lavoro privato con la mamma o l'educatore.